

Legge regionale 09 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16.01.2009)

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Trattamento indennitario

CAPO II - Indennità di carica, indennità di funzione e diaria mensile

Art. 3 - Indennità di carica

Art. 4 - Trattenuta complessiva obbligatoria

Art. 5 - Indennità di funzione

Art. 6 - Divieti di cumulo

Art. 7 - Diaria mensile per rimborso spese

Art. 8 - Rimborso spese di trasporto

Art. 9 - Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese

Art. 10 - Decorrenza e cessazione

CAPO III - Assegno vitalizio, assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato

Art. 11 - Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione

Art. 12 - Invalidità

Art. 13 - Accertamento dell'invalidità

Art. 14 - Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità

Art. 15 - Contributi volontari

Art. 16 - Rinunzia ai contributi

Art. 17 - Interruzione dell'assegno vitalizio

Art. 18 - Misura dell'assegno vitalizio

Art. 19 - Decorrenza dell'assegno vitalizio

Art. 20 - Assegno vitalizio indiretto

Art. 21 - Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto.

Art. 22 - Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto

Art. 23 - Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio

Art. 24 - Assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia

Art. 25 - Beneficiari dell'indennità di fine mandato

Art. 26 - Misura dell'indennità di fine mandato

Art. 27 - Disposizioni transitorie

CAPO IV - Trattamento economico di missione

Art. 28 - Trattamento di missione nel territorio regionale

Art. 29 - Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni

Art. 30 - Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio

Art. 31 - Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale

Art. 32 - Ammontare dell'indennità

Art. 33 - Missioni all'estero

Art. 34 - Spese di alloggio e vitto

Art. 35 - Rimborsi spese

Art. 36 - Spese di rappresentanza

Art. 37 - Anticipo della missione

Art. 38 - Norma finanziaria

Art. 39 - Abrogazioni

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano il trattamento indennitario anche differito, i rimborsi spese, l'assegno vitalizio, l'assicurazione sugli infortuni *e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia, (10)* il trattamento economico di missione, e le altre competenze funzionali all'esercizio del mandato spettanti ai consiglieri, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta.

*Art. 2**Trattamento indennitario*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 spettano:
 - 1) l'indennità di carica di cui all'articolo 3;
 - 2) l'indennità di funzione di cui all'articolo 5;
 - 3) i rimborsi delle spese di cui agli articoli 7, 8 e 28;
 - 4) l'indennità di fine mandato di cui agli articoli 25 e 26;
 - 5) l'assegno vitalizio di cui all'articolo 11 e seguenti;
 - 6) l'indennità di missione di cui all'articolo 31 e seguenti.
2. Ai soggetti di cui all'articolo 1 possono essere, inoltre, attribuiti supporti funzionali all'esercizio del mandato, quali, a titolo esemplificativo: uso di telefono cellulare; uso di computer portatile; (5) iniziative di aggiornamento; contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro.
3. L'individuazione e la regolazione delle attribuzioni del comma 2 sono deliberate dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
4. Il contributo per l'uso dei servizi interni di ristoro del Consiglio, deliberato per i consiglieri dall'Ufficio di presidenza, si applica anche al presidente ed ai componenti della Giunta.
5. L'Ufficio di presidenza del Consiglio può stabilire per i consiglieri, a fronte dell'attribuzione di uso del telefono cellulare, una quota percentuale pro capite di spesa a carico dei consiglieri stessi. Analoga decisione può essere assunta dalla Giunta per il presidente ed i componenti della Giunta stessa.
- 5 bis. *Ai soggetti di cui all'articolo 1, spettano inoltre le seguenti utilità: dotazione di apparecchio telepass con abilitazione alla zona a traffico limitato e di giornali quotidiani. (6)*
- 5 ter. *La quantificazione economica delle utilità di cui al comma 5 bis, anche ai fini del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, è determinata annualmente dall'Ufficio di presidenza del Consiglio per i consiglieri e dalla Giunta regionale per il presidente ed i componenti della Giunta stessa. (6)*

CAPO II***Indennità di carica, indennità di funzione e diaria mensile****Art. 3**Indennità di carica*

1. L'indennità mensile di carica è stabilita nella misura del 65 per cento dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).
2. Le variazioni dell'indennità di carica dei componenti della Camera dei deputati determinano un'uguale variazione proporzionale dell'indennità di carica di cui al comma 1, con la medesima decorrenza.
3. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 15, comma 4 ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 10 per cento.
4. Per i soggetti sospesi a norma della l. 55/1990 non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dalla presente legge.
5. Al titolare dell'indennità che sia stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento, è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del comma 3 e l'indennità ad esso spettante.

*Art. 4**Trattenuta complessiva obbligatoria*

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 3 è effettuata una trattenuta obbligatoria nella misura del 5 per cento per la corresponsione dell'indennità di fine mandato e del 17 per cento per la corresponsione dell'assegno vitalizio.
2. La trattenuta di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 3, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria per il 2006). La trattenuta è adeguata proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5

Indennità di funzione

1. Ai titolari dell'indennità di cui all'articolo 3 che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta, un'indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei deputati:
 - a) presidente della Giunta (3) : 25 per cento;
 - b) *presidente e vicepresidente del Consiglio, componente della Giunta: 15 per cento ;(4)*
 - c) consigliere segretario del Consiglio, presidente di commissione, portavoce dell'opposizione e presidente di gruppo consiliare: 10 per cento;
 - d) vicepresidente e consigliere segretario di commissione, *vicepresidente di gruppo consiliare composto da almeno tredici consiglieri (2) : 5 per cento.*
2. Per l'adeguamento dell'indennità di funzione si applica l'articolo 3, comma 2.
3. Le indennità di cui al comma 1 non sono cumulabili tra di loro. Al soggetto che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

Art. 6

Divieti di cumulo

1. L'indennità di cui all'articolo 3 non può cumularsi con assegni, indennità o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province e i comuni.
2. I soggetti di cui all'articolo 1 dichiarano, entro il 30 settembre di ogni anno, le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma 1 ovvero effettuano una dichiarazione negativa. La competente struttura del Consiglio provvede alle conseguenti ritenute sulle indennità.
3. In caso di inadempimento all'obbligo di cui al comma 2, il presidente del Consiglio diffida, entro quindici giorni dalla scadenza del termine, ad adempiere all'obbligo di dichiarazione entro i successivi quindici giorni. Nel caso in cui persista l'inadempimento, il presidente del Consiglio ne informa l'assemblea non oltre la prima seduta successiva.
4. Ai consiglieri che siano dipendenti da amministrazioni pubbliche si applicano le norme dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); la relativa comunicazione alle amministrazioni di appartenenza è effettuata dal presidente del Consiglio all'atto della proclamazione.
5. I consiglieri dipendenti da pubbliche amministrazioni possono effettuare l'opzione di cui all'articolo 68 del d.lgs 165/2001 in qualsiasi momento, mediante comunicazione al presidente del Consiglio che ne dà immediata notizia all'amministrazione cui il consigliere optante appartiene. L'opzione ha effetto dal mese successivo a quello in cui la comunicazione risulta pervenuta all'amministrazione interessata. Se è effettuata all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla medesima data. Con le stesse modalità può essere modificata l'opzione esercitata.
6. I consiglieri che abbiano optato per la conservazione del trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, hanno diritto a percepire il rimborso spese di cui agli articoli 7 e 8 nonché l'indennità e i rimborsi spese di missione di cui al capo IV.
7. L'elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio di altra regione o la nomina a componente della Giunta di altra regione determina la cessazione del diritto al trattamento indennitario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di proclamazione o di nomina nella carica e sino all'eventuale opzione per la carica presso la Regione Toscana.

Art. 7

Diaria mensile per rimborso spese

1. Quale rimborso spese ai soggetti di cui all'articolo 1 è corrisposta una diaria mensile della stessa

- natura di quella parlamentare prevista dall'articolo 2 della l. 1261/1965 sulla base di diciotto giorni di presenza media mensile nella misura di 52 euro per ogni giorno di presenza.
2. La diaria non è soggetta agli effetti della riduzione del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005 .
 3. La diaria è ridotta di un diciottesimo per ogni giornata di assenza alle sedute:
 - a) del Consiglio;
 - b) dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;
 - c) della Giunta;
 - d) della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari;
 - e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
 - f) delle commissioni permanenti, speciali, d'inchiesta e d'indagine.
 4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell'arco della stessa giornata.
 5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
 6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso d.lgs. 151/2001 .
 7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell'inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all'adozione o all'affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l'adozione o l'affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
 8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall'articolo 28 del d.lgs. 151/2001 . Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
 9. L'Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).

Art. 8

Rimborso spese di trasporto

1. *Ai soggetti di cui all'articolo 1, salvo quanto disposto al comma 6 bis, è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto per gli spostamenti tra il comune di residenza e la sede della Regione e viceversa. (7)*
2. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il comune di residenza, con una distanza massima attribuibile di chilometri 220 (8) e il comune sede del Consiglio per il costo di esercizio a chilometro di un automobile di cilindrata media, con un minimo di 20 chilometri. La distanza, arrotondata per eccesso ad un multiplo di 20, è calcolata sulla base del percorso stradale ordinario, autostradale, marittimo o combinato più breve. Qualora il doppio della distanza superi i 120 chilometri, per la parte eccedente tale misura il rimborso viene calcolato moltiplicando l'eccedenza per un quinto del prezzo di un litro di benzina.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 2, l'Ufficio di presidenza delibera le modalità di calcolo del costo di esercizio a chilometro di un automobile di cilindrata media e del prezzo di un litro di benzina.
4. Il rimborso delle spese di trasporto è corrisposto per una presenza media presunta di diciotto giornate per ogni mese.
5. Il rimborso delle spese di trasporto non è soggetto agli effetti della riduzione del 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005 .
6. Il rimborso delle spese di trasporto è ridotto:
 - a) di un diciottesimo per ogni giornata di assenza accertata secondo i criteri stabiliti per il rimborso delle spese di diaria;
 - b) di un diciottesimo per ogni giornata in cui la consigliera o la componente della Giunta oppure il

consigliere o il componente della Giunta sono considerati presenti ai sensi e per i periodi di cui, rispettivamente, al comma 6 e al comma 8 dell'articolo 7;

c) di un trentaseiesimo per ogni viaggio con auto di servizio dalla residenza alla sede consiliare o viceversa.

6 bis. *Il rimborso spese di cui al comma 1, non è corrisposto al presidente del Consiglio, al presidente della Giunta ed ai componenti della Giunta, cui è assegnata stabilmente un'autovettura di servizio. (9)*

6 ter. *La quantificazione economica dell'assegnazione di cui al comma 6 bis, anche ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del d.l. 2/2010 convertito dalla l. 42/2010, corrisponde al massimo del rimborso delle spese di trasporto attribuibile ai sensi del presente articolo. (9)*

Art. 9

Corresponsione e regime fiscale dei rimborsi spese

1. I rimborsi spese di cui agli articoli 7, 8 e 28 sono corrisposti tutti i mesi dell'anno, per la partecipazione alle riunioni istituzionali e per le attività connesse all'espletamento del mandato.
2. I rimborsi spese di cui al comma 1 rientrano tra i redditi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come da ultimo modificato con decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 L.7 aprile 2003, n. 80).

Art. 10

Decorrenza e cessazione

1. La corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese decorre:
 - a) dalla data della proclamazione per i consiglieri e per il presidente della Giunta;
 - b) dalla data della nomina per i componenti della Giunta;
 - c) dalla data della rispettiva elezione nella carica per il presidente del Consiglio, per i componenti dell'Ufficio di presidenza, per i presidenti, i vicepresidenti e i segretari delle commissioni, per il portavoce dell'opposizione e per i presidenti dei gruppi consiliari.
2. Al termine della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
 - a) per i consiglieri e per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data della prima riunione del nuovo Consiglio eletto;
 - b) per il presidente ed i componenti della Giunta, alla proclamazione del nuovo presidente.
3. In caso di cessazione dalla carica nel corso della legislatura, la corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese cessa:
 - a) per i consiglieri, alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio;
 - b) per i componenti della Giunta regionale, alla data di cessazione della permanenza nella carica, risultante da apposita comunicazione del presidente della Giunta;
 - c) per i titolari delle cariche di cui al comma 1 lettera c), alla data di cessazione della permanenza nelle cariche stesse.
4. Nei casi previsti dall'articolo 126 della Costituzione, le indennità ed il rimborso delle spese cessano, per i consiglieri e per i componenti della Giunta, alla data dello scioglimento del Consiglio.

CAPO III

Assegno vitalizio, assicurazione infortuni ed invalidità permanente, anche derivante da malattia, ed indennità di fine mandato (11)

Art. 11

Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione

1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuti sessanta anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.
2. L'assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato.

Art. 12

Invalidità

1. I soggetti di cui all'articolo 1 i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del proprio mandato, hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età e dalla durata effettiva del mandato stesso.

2. Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il soggetto svolge un'attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l'assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. Il competente ufficio del Consiglio regionale può disporre ogni accertamento e può richiedere all'interessato l'esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo la sospensione dell'erogazione dell'assegno fino a quando l'interessato non adempia.
4. Ai fini del comma 3, l'esercizio di cariche pubbliche elettive non costituisce attività di lavoro.
5. Ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.

Art. 13

Accertamento dell'invalidità

1. L'accertamento dell'invalidità di cui all'articolo 12 è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'Ufficio di presidenza e uno indicato dall'interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l'Ufficio di presidenza, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. L'assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

Art. 14

Ammontare dell'assegno vitalizio in caso di invalidità

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 1, qualora il soggetto non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'articolo 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l'ammontare dell'assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.

Art. 15

Contributi volontari

1. Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo; l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all'articolo 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.
3. La domanda per l'ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All'atto della domanda, l'interessato può optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.
- 3 bis. *Qualora l'interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un'unica soluzione. (12)*
4. Il soggetto di cui all'articolo 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 16, comma 1.
5. I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l'ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 16, comma 1.
6. I soggetti sospesi a norma della l. 55/1990 non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell'assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.

*Art. 16**Rinunzia ai contributi*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all'assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all'articolo 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.

*Art. 17**Interruzione dell'assegno vitalizio*

1. L'elezione al Parlamento nazionale o europeo o al Consiglio regionale della Toscana o di altra regione o la nomina a componente della Giunta regionale della Toscana o di altra regione del soggetto cessato dal mandato o dei soggetti di cui all'articolo 20 interrompe il diritto all'assegno vitalizio.
2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di interruzione il diritto all'assegno viene ripristinato.
3. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale della Toscana o a presidente della Giunta regionale o di ulteriore nomina a componente della Giunta regionale, la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente. In tali casi si applicano le aliquote fissate dall'articolo 18. E' data facoltà di optare per il mantenimento dell'assegno vitalizio corrispondente agli anni già maturati nelle misure previste dall'articolo 27, comma 1, restando comunque soggetti alla trattenuta di cui all'articolo 4, ridotta ai sensi dell'articolo 18, comma 6.

*Art. 18**Misura dell'assegno vitalizio*

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l'assegno.
2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

anni di contribuzione: 5	percentuale sull'indennità mensile lorda: 20 per cento
anni di contribuzione: 6	percentuale sull'indennità mensile lorda: 23 per cento
anni di contribuzione: 7	percentuale sull'indennità mensile lorda: 26 per cento
anni di contribuzione: 8	percentuale sull'indennità mensile lorda: 29 per cento
anni di contribuzione: 9	percentuale sull'indennità mensile lorda: 32 per cento
anni di contribuzione: 10	percentuale sull'indennità mensile lorda: 35 per cento
anni di contribuzione: 11	percentuale sull'indennità mensile lorda: 38 per cento
anni di contribuzione: 12	percentuale sull'indennità mensile lorda: 41 per cento
anni di contribuzione: 13	percentuale sull'indennità mensile lorda: 44 per cento
anni di contribuzione: 14	percentuale sull'indennità mensile lorda: 47 per cento
anni di contribuzione: 15 e oltre	percentuale sull'indennità mensile lorda: 50 per cento
3. Le percentuali di cui al comma 2 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005. Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'articolo 3, comma 1.
4. I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all'articolo 4 e l'assegno vitalizio è determinato nell'ammontare previsto dal comma 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l'assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell'articolo 4 come ridotta ai sensi del comma 6.
6. Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell'ipotesi prevista dal comma 4 e dall'articolo 17, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l'assegno vitalizio di cui all'articolo 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella

del 10 per cento.

Art. 19

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all'articolo 11.
2. Nel caso in cui il soggetto, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, l'assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
3. La corresponsione dell'assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del titolare.
4. I titolari di assegno vitalizio diretto o indiretto sono tenuti a certificare, con cadenza annuale, rispettivamente, l'esistenza in vita o lo stato vedovile oppure a dichiarare lo stato di assenza di convivenza in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. A tale scopo la competente struttura del Consiglio, nel marzo di ogni anno, inoltra ai titolari dell'assegno la richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione, corredata di apposito modulo. In caso di mancata risposta entro novanta giorni dall'inoltro della richiesta, e dopo ulteriore sollecito, l'erogazione dell'assegno vitalizio è sospesa.

Art. 20

Assegno vitalizio indiretto

1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l'assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all'articolo 21:
 - a) al coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria;
 - b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
 - c) ai figli di cui alla lettera b) anche se maggiori degli anni diciotto, purché studenti, fino al compimento dei ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale;
 - d) al convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio che perduri stabilmente da almeno tre anni. A tal fine, il consigliere, al momento di assunzione della carica, rende, sensi dell'articolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarazione in cui si indicano le generalità del convivente e la data d'inizio della convivenza. Nel caso in cui la convivenza abbia inizio nel corso dell'esercizio del mandato, la dichiarazione è resa a tale momento ed il periodo di stabilità richiesto è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il competente ufficio del Consiglio regionale può chiedere ai figli maggiorenni inabili al lavoro di cui al comma 1, lettera c) di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all'articolo 13.
3. Per la corresponsione dell'assegno vitalizio indiretto i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al presidente del Consiglio corredata dai documenti indicati dal competente ufficio del Consiglio.
4. Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d) il diritto si estingue nel momento in cui il beneficiario contrae matrimonio.
5. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono avvalersi del beneficio della reversibilità dell'assegno vitalizio a favore del convivente, ai sensi del comma 1, lettera d), presentano entro il termine di trenta giorni la dichiarazione relativa alla convivenza già in atto.

Art. 21

Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto.

1. L'ammontare dell'assegno vitalizio indiretto previsto per i soggetti di cui all'articolo 20 è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
 - a) al coniuge o in assenza di questi al convivente, in mancanza di figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;
 - b) al coniuge o in assenza di questi al convivente e ai figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento al coniuge o in assenza di questi al convivente, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno; se i figli aventi diritto all'assegno sono più di due la quota percentuale dell'assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;

- c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge o del convivente: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell'assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio.
2. L'assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

Art. 22

Decorrenza dell'assegno vitalizio indiretto

1. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1 e ai loro aventi causa.
2. I soggetti di cui all'articolo 20 hanno diritto all'assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell'art. 15, comma 2.
3. La corresponsione dell'assegno vitalizio indiretto cessa al termine del mese in cui avviene la perdita delle condizioni di cui all'articolo 20 o il decesso del beneficiario.

Art. 23

Assegno vitalizio indiretto in caso di morte per cause di servizio

1. In caso di decesso avvenuto per cause di servizio, l'assegno vitalizio indiretto compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall'articolo 18, anche se il soggetto di cui all'articolo 1 deceduto non abbia versato contributi per cinque anni.

Art. 24

Assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia (13)

1. L'Ufficio di presidenza delibera in ordine all'assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia, dei consiglieri, del presidente della Giunta e dei componenti della Giunta, per la durata del loro mandato.
2. Il costo della polizza è coperto con trattenute d'ufficio sulle indennità.

Art. 25

Beneficiari dell'indennità di fine mandato

1. L'indennità di fine mandato spetta:
- a) ai soggetti di cui all'articolo 1 *non eletti o non nominati (14)* nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
- b) ai soggetti di cui all'articolo 1 che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione del mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi;
- c) agli aventi diritto di cui all'articolo 20, in caso di decesso del dante causa durante l'esercizio del mandato.

Art. 26

Misura dell'indennità di fine mandato

1. La misura dell'indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'indennità di carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica.
2. La misura di cui al comma 1 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005. La misura è adeguata proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
4. Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.
5. L'attribuzione dell'indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall'inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.

Art. 27

Disposizioni transitorie

1. Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l'ammontare dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale dell'indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l'assegno vitalizio, nelle seguenti misure:

anni di contribuzione: 5	percentuale sull'indennità mensile lorda: 30 per cento
anni di contribuzione: 6	percentuale sull'indennità mensile lorda: 33 per cento
anni di contribuzione: 7	percentuale sull'indennità mensile lorda: 36 per cento
anni di contribuzione: 8	percentuale sull'indennità mensile lorda: 39 per cento
anni di contribuzione: 9	percentuale sull'indennità mensile lorda: 42 per cento
anni di contribuzione: 10	percentuale sull'indennità mensile lorda: 45 per cento
anni di contribuzione: 11	percentuale sull'indennità mensile lorda: 48 per cento
anni di contribuzione: 12	percentuale sull'indennità mensile lorda: 51 per cento
anni di contribuzione: 13	percentuale sull'indennità mensile lorda: 54 per cento
anni di contribuzione: 14	percentuale sull'indennità mensile lorda: 57 per cento
anni di contribuzione: 15	percentuale sull'indennità mensile lorda: 60 per cento
anni di contribuzione: 16 e oltre	percentuale sull'indennità mensile lorda: 63 per cento

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005. Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 la decorrenza dell'assegno vitalizio può essere anticipata, a richiesta, fino dal compimento del cinquantacinquesimo anno, operandosi, in questo caso, una riduzione dell'assegno secondo la seguente tabella:

età: 55	coefficiente di riduzione: 0,7604
età: 56	coefficiente di riduzione: 0,8016
età: 57	coefficiente di riduzione: 0,8460
età: 58	coefficiente di riduzione: 0,8936
età: 59	coefficiente di riduzione: 0,9448

4. I soggetti di cui all'articolo 1 in carica all'entrata in vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52, hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall'Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.

CAPO IV***Trattamento economico di missione******Art. 28******Trattamento di missione nel territorio regionale***

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 è corrisposto, per missioni nel territorio regionale, autorizzate di diritto in funzione dell'espletamento del mandato, un rimborso spese mensile onnicomprensivo delle spese di trasporto e di permanenza commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità mensile di carica e di funzione:

- a) presidente del Consiglio, presidente e componenti della Giunta: 15 per cento;
- b) consiglieri: 10 per cento.

2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità di carica e di funzione, applicata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della l. 266/2005. Si tiene conto comunque dei successivi incrementi dell'indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti della Camera dei deputati di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 29***Autovetture e rimborsi per attività istituzionali delle commissioni***

1. I membri delle commissioni, previa decisione delle medesime, possono usufruire a titolo gratuito dell'autovettura di servizio per le attività istituzionali delle commissioni stesse nel territorio regionale.
2. I membri delle commissioni hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di vitto e di alloggio nel caso di missioni nel territorio regionale necessarie allo svolgimento di inchieste o indagini conoscitive disposte dal Consiglio o dall'Ufficio di presidenza.

Art. 30

Trattenuta per utilizzo di autovettura di servizio

1. Ai soggetti che non hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e che utilizzano l'autovettura di servizio per le missioni nel territorio regionale, è operata una trattenuta sul rimborso spese per ciascuna missione, calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, con riferimento al percorso di andata e ritorno dell'autovettura tra la sede del Consiglio, la residenza e la sede della missione. L'importo complessivo trattenuto non può superare il rimborso spese complessivo di cui all'articolo 28.

Art. 31

Trattamento di missione al di fuori del territorio regionale

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si recano fuori del territorio regionale per ragioni del loro ufficio spetta l'indennità di missione e il rimborso delle spese nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.
2. La missione è preventivamente autorizzata dal presidente del Consiglio per i consiglieri e *limitatamente alle missioni all'estero*, (1) dal presidente della Giunta per i componenti della Giunta.
3. Il giorno, l'ora di inizio ed il termine della missione e le altre indicazioni di spesa relative alla missione stessa devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa attraverso il modulo predisposto dalla struttura regionale competente.

Art. 32

Ammontare dell'indennità

1. La misura dell'indennità di missione viene determinata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
2. L'indennità non spetta per missioni complessivamente inferiori alle quattro ore.
3. L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni per le quali è stata autorizzata la missione.

Art. 33

Missioni all'estero

1. Per le missioni effettuate all'estero spettano le indennità nella misura netta, espressa dalla valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (Determinazione, in unità di euro, delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola) e dall'articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 6 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale).

Art. 34

Spese di alloggio e vitto

1. I soggetti di cui all'articolo 1 possono chiedere il rimborso delle spese di alloggio in pensione o albergo non di lusso e di vitto, con le seguenti limitazioni delle indennità di cui agli articoli 32 e 33:
 - a) in caso di rimborso delle spese di alloggio e vitto, comprensivo di pranzo e cena, riduzione dell'indennità di due terzi;
 - b) in caso di rimborso delle spese di alloggio e di un solo pasto, riduzione dell'indennità di sette dodicesimi;
 - c) in caso di rimborso delle spese di alloggio, riduzione dell'indennità di un terzo;
 - d) in caso di rimborso delle spese di vitto, riduzione dell'indennità di un mezzo;
 - e) in caso di rimborso delle spese di un solo pasto, riduzione dell'indennità di un quarto.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano anche quando alloggio o vitto non sono stati pagati dal soggetto interessato. Il godimento gratuito di vitto e alloggio deve risultare dalla dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 3.

Art. 35

Rimborsi spese

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si recano in missione spetta:
 - a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio;
 - b) il rimborso del vagone letto o cuccetta, con riduzione di un terzo delle indennità di cui agli articoli 32 e 33;
 - c) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro, calcolato con le modalità di cui all'articolo 8, comma 3;
 - d) il rimborso della spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
 - e) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta;
 - f) un'indennità pari al 5 per cento dell'importo complessivo liquidato per indennità e rimborso spese, a titolo di rimborso delle spese di missione non documentabili. Tale percentuale è elevata al 10 per cento per le missioni all'estero. In entrambi i casi le spese per l'uso del mezzo aereo sono calcolate, ai fini della determinazione dell'indennità di cui alla presente lettera, nella misura del 50 per cento.

Art. 36

Spese di rappresentanza

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 che si rechino in missione in rappresentanza della Regione è dovuto il rimborso delle spese sostenute per motivi di rappresentanza o in ragione della carica ricoperta, dietro presentazione di idonea documentazione o, in mancanza, di dichiarazione sostitutiva dell'interessato.

Art. 37

Anticipo della missione

1. I soggetti di cui all'articolo 1, autorizzati a recarsi in missione, possono chiedere l'anticipazione delle presumibili spese e indennità.
2. Il rimborso delle spese e la corresponsione delle indennità spettanti sono conguagliati al termine della missione.

Art. 38

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge si fa fronte, per l'esercizio 2008, con gli stanziamenti previsti dal capitolo 100 del bilancio del Consiglio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede mediante i corrispondenti capitoli del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 39

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - 1) 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali);
 - 2) 13 giugno 1983, n. 48 (Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
 - 3) 30 giugno 1986, n. 31 (Modifica alla legge regionale 48/1983 contenente: norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
 - 4) 4 agosto 1986, n. 37 (Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali);
 - 5) 16 novembre 1987, n. 55 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 concernente norme sulla previdenza l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana);
 - 6) 8 febbraio 1994, n. 20 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
 - 7) 29 marzo 1994, n. 27 (Ulteriore integrazione alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
 - 8) 27 febbraio 1995, n. 22 (Nuove modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 13 giugno 1983, nn. 47 e 48);
 - 9) 28 marzo 2000, n. 46 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 "Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri della Regione Toscana". Modifiche);
 - 10) 11 luglio 2000, n. 59 (Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali: modificazioni);
 - 11) 16 agosto 2001, n. 37 (Legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 "Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali" e legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 "Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali". Modifiche);
 - 12) 31 ottobre 2001, n. 52 (Modifiche alle leggi regionali 13 giugno 1983, n. 47 "Indennità e rimborso spese ai Consiglieri regionali" e successive modificazioni, e 13 giugno 1983, n. 48

“Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni, e l'indennità di fine mandato ai Consiglieri della Regione Toscana” e successive modificazioni);

- 13) 18 febbraio 2002, n. 6 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”);
 - 14) 8 marzo 2004, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 “Trattamento economico di missione dei Consiglieri regionali”. Modifiche);
 - 15) 3 agosto 2004, n. 45 (Modifica della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 “Norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana”);
 - 16) 28 luglio 2006, n. 36 (Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'articolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Legge finanziaria per il 2006”).
2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 38 (Disposizioni relative allo status di componente della Giunta regionale), sono soppresse le parole: “nonché la normativa in materia di indennità, rimborsi spese, trattamenti di missione, aspettative, assicurazioni e previdenza prevista per i componenti della Giunta che ricoprono la carica di Consigliere regionale”.

Note

1. Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75, art. 37.
2. Parole aggiunte con l.r. 21 giugno 2010, n. 37, art. 1.
3. Parole abrogate con l.r. 2 agosto 2010, n. 44, art. 1.
4. Lettera così sostituita con l.r. 2 agosto 2010, n. 44, art. 1.
5. Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 4.
6. Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 4.
7. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 5.
8. Parole inserite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 5.
9. Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64, art. 5.
10. Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 83.
11. Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 84.
12. Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 85.
13. Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 86.
14. Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 87.